

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
Finanze, Programmazione

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 4 del 29.2.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22-29/2/1984 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 15.2.1984
 - Riesame Legge regionale "Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano Regionale di Sviluppo (Legge Finanziaria 1984)"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Morea, Abbati, Di Gioia, Lia, Paolucci
contrari: Rossi, Somma.
di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Prof. Morea

Annunzio

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1ª Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

DECISIONE N. 4 DEL 29.2.1984

RIEPIANIMENTO LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN ATTUA-
ZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO" (Legge 11/1984)
1984.

Relatore: Prof. Leonardo Morea

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

RIESAME LEGGE REGIONALE "DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO (Legge finanziaria 1984)"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la presente Legge già approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.12.1983 è stata, come è noto, rinviata dal Governo Centrale a nuovo esame con diverse osservazioni.

Non è di certo questa la sede per ribadire concetti e propositi intorno ai quali vi è stato nel dicembre scorso un largo, ricco ed approfondito dibattito.

E' utile, però, richiamare ancora oggi la funzione specifica dell'articolato in discussione.

Da più parti, anche a livello Centrale, ha destato qualche sorpresa l'introduzione, negli ultimi due anni, di questo strumento legislativo cui non fanno riscontro, in verità, similari esperienze in altre Regioni.

E' appena il caso di ribadire che dall'aprile del 1982 con l'approvazione del Piano Regionale di Sviluppo con una specifica deliberazione consiliare, la n.255 del 28.4.1982, la nostra Regione ha inteso avviare una decisa inversione di rotta rispetto alla maniera di procedere che sino ad allora ne aveva contraddistinto l'azione.

Una volta approvato il Piano di Sviluppo si imponeva la necessità di darvi attuazione sia pure, ovviamente,

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

in maniera graduale e con riferimento alle priorità più urgenti.

Del tutto non realistico sarebbe stato, invero, l'intendimento di dare attuazione agli obiettivi del Piano di Sviluppo attraverso l'intera manovra di Bilancio.

Di qui l'introduzione di questo specifico strumento legislativo che assume la funzione unica di esecuzione delle priorità più urgenti del Piano Regionale di Sviluppo, attraverso interventi di pronto avvio perchè provvisti a monte di specifiche norme regionali, o, attraverso l'individuazione di interventi altrettanto urgenti da avviare, nella intesa che a quest'ultimi si potrà por mano solo dopo che il Consiglio regionale ne avrà approvata la specifica normativa nell'ambito delle proprie materie di competenza.

Tutto ciò premesso è opportuno, quindi, ribadire con forza e con decisione che non si intende nella maniera più assoluta introdurre surrettiziamente attraverso questa legge alcuna modifica legislativa a precedenti normative, nè, tanto meno, con l'occasione introdurre nuove disposizioni.

In conclusione si intende procedere esclusivamente a "legislazione certa". E' questo il caso degli interventi relativi al risanamento delle acque, alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, alla viabilità regionale, alle infrastrutture agricole, agli interventi per la casa ed a quelli del settore turistico.

Per gli altri interventi per i quali non esiste al momento una specifica legislazione regionale (informati-

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

ca, terziario avanzato, osservatorio del mercato del lavoro e provvedimenti per l'occupazione giovanile) la presente legge ha una funzione esclusivamente propositiva e programmatica, di indirizzo, di impegno politico per l'azione da intraprendere nel corso dell'anno finanziario e nel triennio 1984-86. Di qui l'inserimento degli stanziamenti preventivati nello specifico Fondo Globale di cui al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 (Cap.00401).

Tanto in ossequio all'art.33 della Legge di contabilità regionale che assegna al Fondo Globale la specifica funzione di "accantonamento" per leggi in itinere che vanno necessariamente individuate in sede programmatica e di Bilancio.

Va detto subito però che il provvedimento non è una sorta di legge-manifesto da considerare, cioè, come dichiarazione di intenti espressi in forma solenne, ma una specifica e ben puntuale volontà della Regione nell'individuazione di priorità della manovra complessiva disciplinata dal Piano Regionale di Sviluppo con riflessi sui documenti contabili del Bilancio annuale e pluriennale.

La Regione Puglia si è mossa nella richiamata prospettiva non solo per propria autonoma scelta, ma anche e soprattutto, in esecuzione delle specifiche direttive del Governo Centrale che non ha mai perso occasione per ricordare alle Regioni la necessità di procedere collegando le risorse ai programmi in sintonia, da un lato, con i Piani nazionali e, dall'altro, con quelli degli Enti Locali: se così non fosse, quale credito potremmo assegnare

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

re alla funzione del Bilancio pluriennale introdotto con la Legge 335/76 dello Stato, quale credito potremmo riservare all'art.11 del D.P.R. 616/77 che disciplina il circuito globale della programmazione attraverso l'articolazione Stato-Regioni-Enti Locali?

Ritornando in maniera più specifica alle osservazioni del Governo Centrale che hanno determinato il rinvio di questa legge, è utile ribadire che la Regione Puglia non ha mai inteso travalicare di un solo passo i limiti della propria competenza legislativa ex art.117 della Costituzione. Si è inteso, pertanto, richiamare in ogni occasione nel nuovo articolato proposto che, tanto gli interventi quanto le stesse progettazioni/^{come}si dirà innanzi, non possono che essere limitati alle materia di stretta competenza regionale.

E' quest'ultimo il caso degli interventi relativi al Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo e della costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro. A tale proposito va ribadita la funzione specifica che intendiamo assegnare all'Osservatorio del Mercato del Lavoro che è solo uno strumento tecnico, conoscitivo e informativo di supporto alla programmazione (si pensi solo per un attimo alla sua grande utilità nella formulazione del Piano annuale per la Formazione Professionale. E' da attribuirsi, anzi, proprio alla mancanza di informazioni organiche e sistematiche in ordine alla domanda ed offerta di lavoro il generale stato di incertezza in cui per tanto tempo ci si è mossi, non solo in Puglia, nella definizione più adeguata degli

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

interventi nel campo della Formazione Professionale) che nulla, ovviamente, ha a che vedere con le norme sul collocamento la cui esclusiva competenza statale è cosa, per la nostra parte, da sempre acquisita.

I rilievi che attengono, poi, a tutta la normativa relativa agli studi e progetti evidenziano la preoccupazione da parte del Governo Centrale, innanzi richiamata, che la Regione possa anche in questa fase andare oltre le proprie esclusive competenze istituzionali. Si è ritenuto, a tale proposito, accogliere i suggerimenti del Governo Centrale confermando esplicitamente che gli stessi studi e gli stessi progetti saranno effettuati nell'ambito delle nostre specifiche competenze. E tanto si è ritenuto di farlo richiamando in un unico articolo i diversi progetti cui pure si potrebbe por mano attraverso le normali e consuetudinarie procedure di Bilancio con singoli atti amministrativi.

Al quesito, posto da più parti, del perchè richiamare in una legge la progettazione da porre in essere in corso d'anno, la risposta è quanto mai scontata, nel senso cioè di quell'impegno politico e programmatico, nella scia degli obiettivi e delle finalità del Piano Regionale di Sviluppo cui si faceva riferimento nella parte iniziale della presente relazione.

Da ultimo le osservazioni relative all'ex art.31 (oggi artt. 14 e 15) per le spese di progettazione ad iniziativa degli Enti Locali.

Nel mentre si coglie l'occasione per ribadire che non è possibile individuare a priori i progetti la cui

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

iniziativa è rimessa proprio agli stessi Enti Locali, si ritiene di dover accogliere l'osservazione del Governo Centrale relativa alle materie oggetto dei diversi progetti che non possono che essere quelle di competenza regionale. A tale proposito l'art.14 della presente legge fa esplicito riferimento a progetti nei settori dell'agricoltura, dello artigianato, del turismo, delle opere pubbliche e dei servizi sociali di competenza regionale.

Per quanto attiene, infine, alla mancata individuazione del tetto minimo e massimo del contributo agli Enti Locali per le progettazioni, si ribadisce che non è possibile determinare gli stessi in via preventiva; la finalità precipua di questa disposizione attiene, come è noto, alla necessità di dotare gli Enti Locali delle capacità progettuali più adeguate al fine di non lasciare inutilizzate risorse ingenti (attraverso il FIO, la CASMEZ, la BEI) che in passato proprio per la mancanza di progetti non è stato possibile attivare.

In questa prospettiva ed in considerazione che non si è in presenza di una volontà di assegnare "comunque" contributi agli Enti Locali in un'ottica di distribuzione a pioggia ed indiscriminata, bensì, si ritiene di dover finanziare solo progetti di grande valenza capaci di scatenare effettivi processi di investimento economico ed occupazionale, non è immaginabile poter determinare tetti di contributo. Nell'intesa, altresì, che le spese progettuali si intendono finanziare integralmente, e ciò con riferimento anche alle molteplici esperienze del passato, laddove molto spesso

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

sono stati assegnati ai Comuni contribuiti sino all'80% della spesa complessiva per un intervento o per un progetto e gli stessi Enti Locali non vi hanno mai posto mano per l'indisponibilità della residua spesa occorrente. I criteri, poi, di assegnazione dei relativi incarichi professionali da parte degli Enti Locali, dopo l'approvazione da parte regionale delle relative promesse di finanziamento, sono richiamati, in esecuzione della vigente normativa, dall'art. 15 della presente legge.

Ribaditi quindi, anche attraverso più puntuali definizioni normative, gli intendimenti che la Regione ritiene di assegnare alla normativa in discussione, non possono che venir meno gli stessi impedimenti per i quali anche il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 limitatamente alla parte correlata agli impulsi conferiti dalla Legge Finanziaria regionale, ha subito il rinvio a nuovo esame.

La proposta di oggi, in conclusione, costituisce l'occasione per ribadire con maggior chiarezza, pur in presenza di alcune giuste osservazioni recepite, i propositi e gli intendimenti che nel dicembre scorso sono stati resi in questa stessa sede.

Ogni occasione per confrontarsi con la dovuta chiarezza e trasparenza di propositi non può che esser accolta con la migliore disponibilità, nell'intesa che la Regione Puglia con fermezza e decisione non intende abdicare al ruolo primario di soggetto di programmazione che è un ruolo istituzionale cui resta affidata la nostra azione anche per il prossimo futuro.

(Pr. Riccardo Mirra)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

8.

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Infine va precisato che l'osservazione del Governo Centrale circa la non possibilità di contrazione di mutui nel 1984 se non vengono approvati i Conti Consuntivi 1982 e 1983, è infondata, perchè l'art.46 - 3° comma della L.R. 17/77 "Norme sulla contabilità regionale" recita testualmente: "Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono".

Pertanto la possibilità di contrarre mutui nello esercizio 1984 è subordinata all'approvazione del rendiconto del 1982 quale penultimo esercizio rispetto allo stesso 1984, anno entro il quale si ritiene di contrarre i nuovi mutui.

(Prof. Leonardo Morea)

RIESAME LEGGE REGIONALE - Testo approvato dalla
I Commissione

"Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano
Regionale di Sviluppo (Legge finanziaria 1984)"

Art. 1

La presente legge è finalizzata all'attuazione
delle priorità definite dal Piano Regionale di
Sviluppo approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n.255 del 28 aprile 1982.

A tale scopo vengono definite disposizioni
per la realizzazione di interventi e per la reda-
zione di studi e progetti ad iniziativa della
Regione e degli Enti Locali della Puglia.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

LEGGE REGIONALE

"Disposizioni finanziarie in attuazione del Piano
regionale di sviluppo (Legge finanziaria 1984)"

Art. 1

La Regione Puglia, prima del bilancio di previ-
sione, approva la legge finanziaria per dare attua-
zione alle priorità definite dal Piano Regionale
di Sviluppo.

A tal fine è istituito nel bilancio di previsio-
ne relativo all'esercizio finanziario 1984 e nel
bilancio pluriennale 1984-86 uno specifico Fondo
per gli investimenti.

Art. 2 - (Autorizzazione di spesa)

Gli importi da iscrivere nel bilancio di previ-
sione per l'anno 1984 ed in quello pluriennale
1984-86, in relazione alle autorizzazioni di spesa
contenute nella presente legge, restano determina-
ti, per ciascuno degli anni 1984,1985,1986, nelle
misure indicate nelle allegate tabelle A,B e C.

Art. 3 - (Fondo Investimenti)

Il Fondo Investimenti, istituito con l'art.1
della presente legge, è finalizzato alla elaborazio-
ne e realizzazione dei progetti di rilevante inte-
resse per lo sviluppo e la crescita occupaziona-

1 Amy

Segue Art. 3

le della Regione.

In Fondo per gli Investimenti è articolato come segue:

- a) disposizioni per la realizzazione di interventi;
- b) disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa della Regione;
- c) disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali.

Per le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma è autorizzata la spesa di 386,3 miliar. per l'esercizio finanziario 1984; la spesa di 546,3 miliardi per l'esercizio finanziario 1985; la spesa di 698,6 miliardi per l'esercizio finanziario 1986.

TITOLO I

(Disposizioni per la realizzazione di interventi)

Art. 4 - (Risanamento delle acque)

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano di risanamento delle acque:

- a) costruzione di reti idriche interne agli abitati;
- b) costruzione di reti fognarie;
- c) costruzione di impianti di depurazione;
- d) avvio delle iniziative per la tutela delle risorse delle acque depurate nei comparti produttivi;
- e) realizzazione di discariche di soccorso ed impianti per lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione e rifiuti speciali;

TITOLO I

(Disposizioni per la realizzazione di interventi)

Art. 2 - (Risanamento delle acque)

IDEM



Segue Art. 2

è autorizzata la spesa di 227 miliardi iscritta nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al Cap. 00408.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 240 miliardi e di 403,6 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, sono disciplinate dalla Legge Regionale 19 dicembre 1983, n.24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

Art. 3 - (Informatica)

IDEM

- a) sistemi informativi di supporto alla programmazione nel rispetto delle direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo;
- b) sottosistema informatico sanitario in applicazione dell'art.58 della Legge statale n. 833/78;

è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 42 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanzia

Segue Art. 4

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art. 5 - (Informatica)

In attuazione della normativa di cui all'art.8 della l.R. 25 luglio 1979, n.44 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 marzo 1975, n.24 - Procedure ed organi della programmazione", per la realizzazione dei seguenti interventi relativi al Piano per l'informatica:

- a) sistemi informativi di supporto alla programmazione;
- b) sottosistema informatico sanitario in applicazione dell'art.58 della legge statale n.833/78
- c) attuazione dei programmi di automazione dei servizi tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione regionale;

è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Segue Art. 3

rio 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 60 miliardi e di 30 miliardi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'anno 1984.

La Regione disciplinerà con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.

Art. 4 - (Servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo ed all'Amministrazione Regionale)

Per la realizzazione degli interventi riguardanti i servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo (con riferimento alle materie di competenza regionale) ed alla Amministrazione Regionale e locale, la Regione adotta uno specifico Piano secondo le direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo.

La Regione, altresì, a norma dell'art.17 della Legge 21 maggio 1981, n.240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste", partecipa a società consortili miste per l'attuazione di specifici programmi.

A tal fine è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 8 miliardi di lire inserita nello

Art. 6 - (Servizi di Terziario Avanzato di supporto al sistema produttivo ed all'Amministrazione Regionale)

Per la realizzazione degli interventi riguardanti i servizi di terziario avanzato di supporto al sistema produttivo (piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali e turistiche) ed all'Amministrazione regionale e locale, la Regione adotta uno specifico piano.

Con apposito provvedimento legislativo vengono determinati gli obiettivi e le modalità di partecipazione alla attuazione del programma sperimentale della Città della Tecnologia realizzata a Valenzano-Bari nell'ambito degli interventi di cui al Progetto Speciale 35 della Cassa per il Mezzogiorno relativo alla ricerca scientifica.

Per la realizzazione degli interventi

G. Amm

Segue Art. 4

specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e di 2 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'anno 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi saranno disciplinate da appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5 - (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)

Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al Cap. 00409.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 5 miliardi e 5 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicate ai precedenti commi sono

5 Ann

Segue Art. 6

indicati ai precedenti commi è autorizzata la spesa di cui alla allegata Tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Art. 7 - (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali)

Per la realizzazione di interventi relativi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Puglia ed alla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Segue Art. 5

disciplinate dalla Legge regionale 20 novembre 1979, n.72 "Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia" e dalla Legge regionale 31 maggio 1980, n.56 "Tutela ed uso del territorio".

Art. 6 - (Viabilità regionale)

IDEM

è autorizzata la spesa di 25 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per il 1984 al Cap. 00410.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 40 miliardi e 40 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione 1984.

Le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge regionale 12 agosto 1978, n.37 "Norme in materia di Lavori Pubblici".

Art. 8 - (Viabilità regionale)

Per la realizzazione dei seguenti interventi riguardanti la viabilità regionale:

- costruzione della strada regionale n.1 a servizio del Sub-appennino foggiano;
- costruzione della strada regionale n.6 della Murgia Centrale;
- costruzione della strada regionale n.8 di circuitazione della penisola salentina-ver-sante jonico;

è autorizzata la spesa di cui all'allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

6 Amy

Art. 7 - (Osservatorio del Mercato del Lavoro)

Per la realizzazione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, con riferimento alla funzione specifica ed esclusiva di supporto informativo per la programmazione regionale secondo le finalità e le direttive indicate dal Piano Regionale di Sviluppo, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 1 miliardo di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 1,4 miliardo e 1,4 miliardo trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'anno 1984.

La Regione disciplinerà con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.

Art. 8 - (Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile)

Per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di 7,5 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

F. Almy

Art. 9 - (Osservatorio del Mercato del Lavoro)

Per la realizzazione dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, secondo le finalità e attraverso le azioni indicate nel Piano Regionale di Sviluppo, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Art.10 - (Provvedimenti a favore dell'occupazione giovanile)

Per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione giovanile, attraverso incentivazioni nei settori di competenza regionale, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Segue Art. 8

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 15 miliardi e 30 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'anno 1984.

La Regione disciplinerà con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati ai precedenti commi.

Art. 9 - (Infrastrutture agricole)

IDEM

è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al Cap. 00411.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 75 miliardi e 80 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

SALVEM

Art.11 - (Infrastrutture agricole)

Per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alle infrastrutture agricole:

- ricerca di acque nelle zone collinari suscettibili di valorizzazione irrigua, scavo di pozzi e realizzazione di reti principali di distribuzione;
- costruzione di reti di elettrificazione rurale;
- sistemazione idraulico-agrarie e creazione di laghetti collinari

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Segue Art. 9

Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi sono disciplinate dalla Legge regionale 31 maggio 1980, n.54 "Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale" per quanto concerne la sistemazione idraulico-agraria e la creazione dei laghetti collinari; dalla Legge 27 ottobre 1966, n.910 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970" (l/a), per l'elettificazione rurale e dalla Legge regionale 31 agosto 1981, n.54 "Programmi Regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della Legge 27 dicembre 1977, n.984, Organizzazione e snellimento delle procedure" per quanto riguarda la valorizzazione irrigua.

Art.10 - (Piano Regionale per la Casa - Interventi stralcio straordinari)

IDEM

IDEM

Art.12 - (Piano Regionale per la Casa - Interventi stralcio straordinari)

La Regione, per soddisfare acute esigenze di fabbisogno abitativo e per promuovere il recupero edilizio anche da parte dei privati, attua un programma straordinario di edilizia residenziale mediante interventi significativi, anche combinati, di realizzazione di nuovi alloggi e di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato da parte dei Comuni.

Gli interventi di nuova costruzione sono localizzati, per blocchi non inferiori a 100 alloggi, in Comuni che registrano gravi carenze abitative.

9 Army

10 Ann

Segue Art.10

IDEM

IDEM

IDEM

Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di 40 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al Cap. 00412.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 70 miliardi e 70 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per il 1984.

Per la realizzazione degli interventi indicati nel presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, localizza gli interventi, ne dispone l'attuazione con procedure accelerate secondo i principi della normativa di cui alla legge 457/78, e ne individua i soggetti attuatori sulla base della più rapida fattibilità delle proposte che pervengono dagli stessi.

A tal fine i soggetti attuatori devono

Segue Art. 12

Gli interventi di recupero, vengono localizzati per importi non inferiori a 4 miliardi e possono finanziare l'acquisizione e il recupero di alloggi e, contestualmente, il recupero di immobili a destinazione extra residenziale fino ad un massimo del 40% nonchè la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Gli interventi di nuova costruzione possono essere attuati dagli I.A.C.P., da imprese singole o consorziate e dai Comuni.

Gli interventi di recupero sono attuati dai Comuni.

Per le finalità di cui al 1° comma è autorizzata una spesa, da ripartire in edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata, di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Segue Art.10

far pervenire proposte di intervento, complete di ogni documentazione utile entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge.

Art.11 - (Piano Turistico Regionale: Interventi stralcio straordinari)

IDEM

IDEM

- Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia, Lecce e della Valle d'Itria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;

IDEM

è autorizzata la spesa di 9,9 miliardi di lire inserita nello specifico Fondo globale previsto dal Cap. 00401 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 4 miliardi e 4 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

La Regione disciplina con specifico provvedimento legislativo le procedure per la realizzazione degli interventi indicati nei precedenti commi.

Art.13 - (Piano Turistico Regionale: Interventi stralcio straordinari)

Per la realizzazione di interventi stralcio straordinari finalizzati alle direttive del Piano Turistico Regionale riguardanti:

- il Centro Congressi da localizzarsi a Bari;
 - due Centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nei poli di sviluppo turistico delle province di Foggia e di Lecce ed in quello della Valle d'Itria, comprendente territori delle province di Bari, Brindisi e Taranto;
 - lo sviluppo delle Isole Tremiti;
- è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella A per gli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

11 Army

SOPPRESSO

Art.14 - (Disposizioni per la realizzazione di interventi: procedure)

La Regione disciplinerà con specifici provvedimenti legislativi le procedure per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt.5, 6, 9 e 10 della presente legge.

La realizzazione degli interventi di cui all'art.4 è disciplinata dalla legge regionale "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

La realizzazione degli interventi di cui all'art.7 è disciplinata dalla legge regionale 26.11.1979, n.72 "Tutela dell'ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia" e dalla L.R. 31.5.1980, n.56 "Tutela ed uso del territorio".

La realizzazione degli interventi di cui all'art.8 è disciplinata dalla normativa di cui alla L.R. 12.8.1979, n.37 "Norme in materia di lavori pubblici".

La realizzazione degli interventi di cui all'art.11 della presente legge è disciplinata dalla L.R. n.54/80 per quanto concerne la sistemazione idraulico-agraria e la creazione di laghetti collinari; dalla L.R. 54/81 per quanto riguarda la valorizzazione irrigua e dall'art.19 della legge 27.10.1966, n.910 per l'elettificazione rurale.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art.12 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, localizza gli interventi, ne dispone l'attuazione con procedure accelerate secondo principi della normativa di cui alla legge 457/78, e ne individua i soggetti attuatori sulla base della

12 Army

Segue Art.14

più rapida fattibilità delle proposte che pervengono dagli stessi.

A tal fine i soggetti attuatori devono far pervenire proposte d'intervento, complete di ogni documentazione utile entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La realizzazione degli interventi di cui all'art.13 è disciplinata dalle procedure di cui all'art.12 della legge regionale "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia".

TITOLO II

(Disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti ad iniziativa della Regione)

Art.15 - (Salvaguardia e sviluppo delle fasce costiere)

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti relativi ad opere di difesa, salvaguardia e sviluppo della fascia costiera è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984 e 1985.

TITOLO II

(Disposizioni per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa della Regione)

Art.12

Per la redazione, nell'ambito delle materie di competenza regionale, di studi, progetti di massima ed esecutivi considerati prioritari dal Piano Regionale di Sviluppo, riguardanti:

- a) salvaguardia ambientale e sviluppo dei territori in prossimità delle fasce costiere;
- b) piano territoriale urbano per la provincia Foggia;
- c) valorizzazione delle aree marginali;
- d) sviluppo integrato delle aree della Puglia maggiormente caratterizzate da problemi di disoccupazione;
- e) valorizzazione aree interne;

13 Army

Consiglio Regionale della Puglia

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Segue Art.12

- f) aree per insediamenti produttivi;
- g) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- h) servizi di assistenza tecnica in agricoltura;
- i) piano turistico regionale;
- l) osservatorio del mercato del lavoro;
- m) piano regionale per la casa;
- n) piano regionale dei trasporti;
- o) analisi conoscitive del sistema economico della Puglia attraverso la valutazione degli aggregati settoriali più significativi;
- p) piano integrato di cooperazione Puglia-Basilicata con specifico riferimento alle possibilità operative dell'art.8 del D.P.R. 616/77;

è autorizzata la spesa di 23,9 miliardi di lire iscritta nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 al Cap. 00138, secondo l'articolazione di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 24,8 miliardi e 16,5 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

L. L. Amm.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art.16 - (Sistema urbano della Capitanata)

Per la redazione del Piano Territoriale e dei progetti relativi al sistema urbano di Capitanata è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

SOPPRESSO

Art.17 - Valorizzazione delle aree marginali)

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti nel settore della valorizzazione delle aree marginali è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

La Regione potrà assegnare la redazione di piani e progetti di cui al precedente comma alle Comunità Montane per i territori di competenza delle stesse.

SOPPRESSO

Art.18 - (Programmi integrati per le aree di crisi in Puglia)

Per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti per lo sviluppo integrato delle aree di crisi in Capitanata e nella Penisola Jonica e Salentina di cui alla normativa della legge 12 agosto 1982, n.545 "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 30 giugno 1982, n.389",

SOPPRESSO

15 Amm

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Segue Art.18

è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art.19 - (Valorizzazione aree interne)

Per l'elaborazione di un piano territoriale finalizzato alla individuazione di nuove aree irrigue nelle zone più svantaggiate e la redazione di progetti che prioritariamente assicurino la integralità del rapporto con le aree irrigue, attraverso reti pubbliche di distribuzione ed opere di trasformazione, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Il Piano ed i progetti di cui al precedente comma devono essere articolati in stretto coordinamento con i Progetti Speciali nn.23 e 33 della Cassa per il Mezzogiorno e con i Progetti Regionali per la valorizzazione della produzione agricola e lo sviluppo della rete di assistenza tecnica.

Art.20 - (Aree per insediamenti produttivi)

Per la elaborazione del Piano territoriale, studi di fattibilità e progetti relativi agli insediamenti produttivi in Puglia è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

SOPPRESSO

SOPPRESSO

16 Army

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art.21 - (Valorizzazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli)

Per la elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti relativi alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

SOPPRESSO

Art.22 - (Servizi di assistenza tecnica in
agricoltura)

Per la elaborazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti dei servizi di assistenza tecnica in Agricoltura, prioritariamente finalizzati a servizi superiori per l'agricoltura in aree-pilota della Puglia, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

SOPPRESSO

Art.23 - (Piano Turistico Regionale)

Per la elaborazione del Piano Turistico Regionale e dei progetti relativi al Centro Congressi da realizzarsi a Bari e ai due centri direzionali da localizzarsi rispettivamente nelle Province di Foggia e Lecce è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

SOPPRESSO

Le direttive per la redazione del Piano di cui al presente comma sono quelle indicate dal Piano Regionale di Sviluppo per lo specifico settore di intervento.

17 AMM

18 Army

Art.24 - (Osservatorio Mercato del Lavoro)

SOPPRESSO

Per lo studio sulla valutazione e sperimentazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e degli Osservatori territoriali, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

Art.25 - (Matrice delle Interdipendenze settoriali)

SOPPRESSO

Al fine di procedere alla costruzione della matrice delle interdipendenze settoriali della economia pugliese, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per la elaborazione progettuale di cui al precedente comma, dovrà stabilirsi un apposito raccordo con gli specifici programmi dello ISTAT.

Art.26 - (Piano Regionale per la Casa)

SOPPRESSO

Per la redazione del Piano Regionale per la casa, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla individuazione delle aree per nuove costruzioni, è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

Alla elaborazione del Piano Regionale per la Casa si dovrà procedere sulla base delle indicazioni risultanti dallo specifico rapporto CENSIS-PUGLIA e degli altri studi già predisposti.

Art.27 - (Piano Regionale per i Trasporti)

Per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per l'esercizio finanziario 1984.

SOPPRESSO

Art.28 - (Programmi integrati Puglia-Basilicata)

Al fine di sostenere (in forma paritetica con la Regione Basilicata) il programma integrato di cooperazione tra le Regioni Puglia e Basilicata così articolato:

- a) redazione del progetto regionale per l'area senese-pollinese-lagonigrese e del progetto turistico Jonico-Tirreno;
 - b) piano di valorizzazione e potenziamento delle sottoforniture;
 - c) piano integrato di sviluppo agro-alimentare;
- è autorizzata la spesa di cui alla allegata tabella B per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

SOPPRESSO

I programmi di cui al comma precedente saranno realizzati attraverso gli strumenti da attivare ai sensi delle vigenti leggi con specifico riferimento alle possibilità operative offerte dall'art.8 del D.P.R. 616/77.

Art.29 - (Disposizioni per la redazione di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti a iniziativa regionale: procedure)

Le procedure per le redazioni di piani, programmi, studi di fattibilità e progetti

Art.13 - (Procedure per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa regionale)

Le procedure per la redazione di studi, progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa

19 Amy

Segue Art.13

regionale, definibili per stralci funzionali annuali di cui al Titolo II della presente Legge, sono disciplinate dalla normativa di cui alla Legge regionale 12 agosto 1981, n.45 "Norme per il conferimento di consulenze".

IDEM

IDEM

TITOLO III

(Disposizioni per la redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali)

Art.14 - (Redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali)

Al fine di incrementare le potenzialità progettuali degli Enti Locali nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, delle opere pubbliche e dei servizi sociali di competenza regionale, è autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire iscritta nel

20 Annm

Segue Art.29

ad iniziativa regionale, definibili per stralci funzionali annuali di cui al Titolo II della presente legge sono disciplinate dalla normativa di cui alla Legge regionale 12 agosto 1981, n.45 "Norme per il conferimento di consulenze".

I progetti di cui al comma precedente ed i relativi stralci funzionali devono essere corredati da una relazione economico-finanziaria elaborata secondo i criteri richiesti per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari e contenenti un preciso riferimento circa gli effetti economici e occupazionali.

L'elaborazione di studi e progetti di cui al comma precedente sono predisposti in coordinamento tra i competenti Assessorati mediante il pieno coinvolgimento delle relative strutture operative.

TITOLO III

(Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali)

Art.30 - (Redazione di studi e progetti ad iniziativa degli Enti Locali)

Al fine di incrementare le potenzialità progettuali degli Enti Locali, è autorizzata la spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

Segue Art.14

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziaria 1984 al Cap. 00403.

Per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 le previsioni rispettivamente di 10 miliardi e 10 miliardi trovano copertura nel Bilancio pluriennale 1984-86 allegato al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Art.15 - (Procedure per la redazione di progetti di massima ed esecutivi ad iniziativa degli Enti Locali)

Per le finalità di cui all'art.14 della
IDEM

Art.31 - (Disposizioni per la redazione di studi di fattibilità e progetti ad iniziativa degli Enti Locali: procedure)

Per le finalità di cui all'art.30 della presente Legge le Amministrazioni Provinciali, i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane inoltrano al Presidente della Regione - Settore Programmazione, entro il termine perentorio di quattro mesi della entrata in vigore della presente Legge, istanze specifiche corredate dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'organo esecutivo formalmente approvata dal rispettivo organo di controllo;
- b) indicazione della compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici per la eventuale localizzazione delle iniziative proposte;
- c) specifica quantificazione finanziaria delle spese necessarie per la elaborazione degli studi e dei progetti;
- d) dettagliata relazione dell'intervento proposto con particolare riferimento agli effetti economici ed occupazionali.

21 Army

Segue Art.15

SOPPRESSO

La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori alla Programmazione, all'Urbanistica, nonchè degli Assessori competenti per materia, provvede ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti proposti, secondo i criteri di seguito indicati:

- 1) compatibilità con gli obiettivi prioritari indicati nel Piano Regionale di Sviluppo;
- 2) valenza economica rapportata agli effetti degli investimenti previsti dal progetto;
- 3) valenza degli investimenti previsti dal progetto ai fini occupazionali;
- 4) particolare priorità, per il settore delle opere pubbliche di competenza regionale, è riservata alle opere stradali per collegamenti esterni agli abitati;
- 5) nel settore agricolo particolare priorità è riservata alle iniziative progettuali per la realizzazione di opere di viabilità rurale;
- 6) nel settore turistico è riservata priorità ad iniziative progettuali per interventi nei territori a particolare vocazione turistica individuati dal Piano Regionale di Sviluppo: a) arco Jonico; b) Gargano ed Isole Tremiti; c) Penisola Salentina; d) Zona dei Trulli e delle Grotte; e) Zona archeologica e monumentale dell'Ofanto; f) Sub-Appennino Dauno;

Segue Art.31

Le specifiche istanze degli Enti Locali devono essere compatibili con la legislazione regionale e statale e con gli obiettivi e le direttive del Piano Regionale di Sviluppo.

La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori alla Programmazione, all'Urbanistica, nonchè degli Assessori competenti per materia, provvede, entro il 31 luglio 1984, ad ammettere al finanziamento l'elaborazione degli studi e dei progetti proposti.